



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale e il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, istituendo, tra gli altri, l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27.06.2019 “ Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2013, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 440/Area1/S.G. Del 5 luglio 2019, con il quale il Dott. Manlio Messina è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanate per il recepimento delle disposizioni nazionali conseguenti alla diffusione dell'emergenza epidemiologica e per l'introduzione di misure ulteriori per il territorio della Regione Siciliana;

VISTI il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recanti “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese commesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

CONSIDERATO, in particolare, che la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha confermato che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

VISTA la legge 17 giugno 2021, n. 87 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle sigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19” e, in particolare, l'art. 11 ter “ proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio” che, modificando l'art. 104 comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, ha prorogato al 30 settembre 2021 la validità dei predetti documenti;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 " Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”;

VISTO, in particolare, l'art. 9 della predetta legge regionale che, con riferimento al tesserino di riconoscimento rilasciato ai soggetti abilitati per l'esercizio delle professioni di cui alla predetta legge, utile per il riconoscimento e riportante i dati contenuti nel relativo elenco, prevede che il tesserino sia sottoposto a validazione triennale;

CONSIDERATE le disposizioni nazionali e regionali in materia di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, e, in particolare l'art. 10 bis della predetta legge 17 giugno 2021, n. 87 ;

TENUTO CONTO del proprio D.A. n. 1060 del 29.05.2020 che, per quanto predetto, ha prorogato la validità dei tesserini di riconoscimento delle categorie professionali di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 al 31.10.2020 e dei successivi decreti assessoriali n. 2318 del 21.10.2020 che ha disposto analoga proroga al 31.01.2021 e n. 86 del 29 gennaio 2021, che ha disposto la proroga al 30 luglio 2021;

RITENUTO di estendere, considerata la ratio della norma di cui all'art. 11 ter della 17 giugno 2021, n. 87, connessa alle esigenze prudenziali e funzionali collegate all'emergenza sanitaria, la predetta disposizione anche alla validità dei tesserini di riconoscimento relativi all'esercizio delle professioni turistiche di cui agli elenchi regionali;

RITENUTO, conseguentemente, di prevedere, anche al fine di non penalizzare le categorie professionali di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, una proroga al 30.09.2021 della scadenza prevista per la prescritta validazione triennale dei tesserini di riconoscimenti dei soggetti iscritti negli elenchi professionali di cui alla predetta legge;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa specificate, la validità dei tesserini di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata alla data del 30.09.2021;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Palermo, li 23 luglio 2021

F.to L'Assessore
Dott. Manlio Messina

F.to Il Dirigente Generale
del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dott.ssa Lucia Di Fatta

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Librizzi